

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

14^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(335-398-B) GUERZONI ed altri: Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri; Preioni. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag.
ALBERTINI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	
BESOSTRI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	
COSTA (<i>CDU</i>)	
DENTAMARO (<i>CDU</i>)	
DIANA Lino (<i>PPI</i>)	
D'ONOFRIO (<i>CCD</i>)	

DUVA (<i>Misto</i>)	
ELIA (<i>PPI</i>)	
GUERZONI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	
MAGNALBÒ (<i>AN</i>)	
MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Rin. Ital.</i>)	
MILIO (<i>Forza Italia</i>)	
PASSIGLI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	
PELLEGRINO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	
PERA (<i>Forza Italia</i>)	
PIERONI (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	
PINGGERA (<i>Misto</i>)	
ROTELLI (<i>Forza Italia</i>)	
SCHIFANI (<i>Forza Italia</i>)	
SPERONI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	
VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno	

I lavori hanno inizio alle ore 20.10

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(335-398-B) Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri; Preioni. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Guerzoni, Michele De Luca, Pierluigi Castellani, Morando, Costa, Pieroni, Marino, Fumagalli Carulli, Amorena, Carpinelli, Mazzuca Poggiolini, Staniscia, Forcieri, Albertini, Loreto e D' Alessandro Prisco; Preioni, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Guerzoni di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, avrei avuto bisogno di più tempo per poter esaminare con maggiore attenzione il provvedimento; ritengo comunque si possa dire che sostanzialmente il suo impianto corrisponde a quello già approvato dal Senato nel mese di agosto; tenuto conto poi che molti di voi parteciparono allora all'esame del testo, non vorrei soffermarmi più di tanto su di esso.

Sono state introdotte alcune precisazioni di carattere formale necessitate, mutamenti di riferimenti, di scadenze. Due aspetti mi paiono essere sostanziali. Anzitutto i criteri di ripartizione per quanto riguarda il fondo derivante dal contributo del 4 per mille. Si è portato tale fondo a 110 miliardi annui come limite massimo, con l'aggiunta di 50 miliardi come limite massimo di rinuncia; per quanto riguarda l'erario, rispetto alle elargizioni di privati dei due tipi che conosciamo. Il criterio di ripartizione introdotto dalla Camera risolve il problema che in questa sede aveva motivato l'atteggiamento di astensione del Gruppo Misto.

Nel testo inoltre si fa riferimento al fatto che ai movimenti minori, in primo luogo nelle regioni a statuto speciale, i quali non riescano ad eleggere nella quota proporzionale almeno un parlamentare, viene applicato un criterio di ripartizione per cui essi possono partecipare alla stessa. A mio avviso anche il meccanismo previsto dal Senato avrebbe consentito ciò.

Vi sono poi una serie di prescrizioni per quanto riguarda i termini; vi è una descrizione dei meccanismi che si devono attivare per essere ammessi alla ripartizione, aspetto che noi davamo per scontato e che ritenevamo potesse essere riservato a norme regolamentari attuative. Per quanto riguarda i controlli viene menzionato in modo esplicito il teso-

riere, laddove il testo del Senato non vi faceva riferimento e mi sembra che si tratti di una innovazione necessaria.

Per quanto riguarda l'incentivazione fiscale - ed al riguardo avrei bisogno di approfondimenti di carattere tecnico - per i cittadini che erogano somme, siano essi persone fisiche o persone giuridiche (quest'ultime discriminate come previsto dal nostro testo), non vi è stato un ulteriore allargamento, anche se ritengo venga incentivata la possibilità di fare elargizioni poichè il calcolo del 22 per cento di detrazione viene operato su una base che rende più gratificante per il cittadino l'elargizione stessa.

Sono queste le innovazioni più consistenti in un testo che è sostanzialmente il medesimo.

Per quanto concerne la copertura, ricorderete che noi fummo costretti a fissare per il primo anno, una cifra di 44 miliardi di anticipo. Infatti in sede di Commissione bilancio si individuarono come non ancora impegnati soltanto due capitoli del Ministero della difesa. Medesimo vincolo avemmo anche nel prefigurare la copertura per il 1997 e quella per il 1998, attestandoci a 110 miliardi e ritenendo che la finanziaria avrebbe successivamente potuto rimpinguare i capitoli e quindi eventualmente il Parlamento in quella sede avrebbe potuto riaggiornare le somme. La Camera dei deputati non ha incontrato queste difficoltà di copertura, grazie alla nuova legge finanziaria e alle nuove disponibilità, e di conseguenza ha introdotto la cifra di 160 miliardi (110 più 50). Ricorderete che la nostra proposta era di 156 miliardi.

Gli allegati infine sono rimasti integrali e circa i controlli vi è stata una serie di definizioni formali che ritengo condivisibili poichè tendenti a fare maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'esauriente analisi pur nella ristrettezza dei tempi che gli sono stati concessi.

L'aspetto politicamente maggiormente significativo è quello relativo alla scelta del meccanismo di dichiarazione di appartenenza e all'adozione del criterio del novecentoquarantacinquesimo, meccanismi del resto già da noi considerati. Per il resto vi sono alcune precisazioni ed anche degli spostamenti. Ad esempio, il comma 2 dell'articolo 1 da noi licenziato si ritrova in parte come comma 1 dell'articolo 2; vi è stata una risistemazione della materia, aumentando a 50 milioni di lire il tetto di cui all'articolo 5. Come giustamente affermava il relatore, non si tratta di norme particolarmente stravolgenti rispetto alla impostazione iniziale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIFANI. Io, in linea di massima, concordo con la relazione del senatore Guerzoni Esaminando, però, celermente il testo (a causa della brevità dei tempi anche di consultazione), rilevo come dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3 in tema di ripartizione del finanziamento a favore di quei partiti o movimenti politici non rappresentati alla Camera dei deputati, si corre il rischio - nella fase che prevede che tutti i parlamentari entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge debbano indicare il partito ed il movimento politico di riferimento di vedere indicati partiti e movimenti politici di riferi-

mento diversi da quelli con i quali si sono presentati al momento dell'accettazione della candidatura e, quindi, vedere premiati partiti estranei che parteciperebbero, in questo modo, alla distribuzione della quota introdotta, invece, esclusivamente per quei partiti che si sono candidati nelle regioni a statuto speciale, per le quali esiste una tutela per le minoranze etniche.

Tale interpretazione mi preoccupa perchè non credo fosse questa la volontà espressa dalla Camera dei deputati. Temo però che il combinato disposto dei due commi si presti a questa manovra.

PRESIDENTE. Senatore, a quali commi si riferisce?

SCHIFANI. Mi riferisco, come dicevo, al comma 3 dell'articolo 2 e al comma dell'articolo 3 nel punto in cui si afferma: «Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale». Ciò vuol di che un parlamentare entro trenta giorni può dichiarare di riferirsi ad un partito estraneo a quello con il quale si è presentato, ottenendo così un vantaggio per quel partito.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Abbiamo molto discusso in passato su questo punto.

SCHIFANI. Lo so. Infatti siamo stati in linea su questo punto, ma temo che formulazione adotta presti il fianco a possibilità di strumentalizzazione.

PRESIDENTE. Questo argomento fu discusso già, come ricordava il collega Guerzoni e fu uno dei punti che considerammo circa l'orientamento da assumere sulla scelta di fondo.

SCHIFANI. Se si fosse detto che in sede di prima applicazione, i parlamentari entro trenta giorni chiariscono quello che era stato il riferimento al partito o al movimento politico al quale già si erano collegati in sede di candidatura, avremmo fugato ogni possibilità di dubbio e di fraintendimento.

PRESIDENTE. Purtroppo nell'attuale sistema non c'è un momento in cui si dichiara formalmente il riferimento ad un partito politico.

SCHIFANI. Al momento dell'accettazione della candidatura.

PRESIDENTE. Questo è un problema che forse in prima applicazione è inevitabile proprio per il passaggio ad un meccanismo che non trova radici nel pregresso.

PINGGERA. Intervento solo per rilevare che il problema si riferisce effettivamente soltanto alla prima applicazione della normativa perchè per il resto ben chiaro, in base al comma dell'articolo 2, che la dichiara-

zione viene fatta *a priori*, cioè prima delle elezioni. In seguito, quindi, il problema non sussiste.

Ritengo che si tratti, ove il caso si presentasse, certamente di un problema molto marginale, laddove però la contropartita della tutela dei partiti piccoli e anche dei partiti di minoranza linguistica, dal punto di vista democratico, è molto più forte molto più consistente di quanto non sia questo rischio molto marginale.

BESOSTRI. Delle difficoltà ci sono in sede di prima applicazione ma ci saranno sempre finchè non saranno regolamentati i partiti politici; quindi diamo per scontato i riferimenti al fatto che non abbiamo una regolamentazione dei partiti politici.

Certo, in sede di prima applicazione, o anche dopo, ciascuno può costituire il suo partito politico, composto da se stesso e da alcuni familiari, e poi dichiarare, in sede di accettazione della candidatura, che quello è il suo partito politico di riferimento molti dei problemi derivano anche dal fatto che, mentre il presupposto per partecipare è quello di avere un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, tra i criteri di ripartizione delle risorse si fa riferimento alla quota proporzionale esistente soltanto per una delle due Camere e questo è, a mio avviso, un criterio che introduce le difficoltà ricordate dal senatore Schifani, che sono inevitabili, perchè si fa riferimento al sistema di elezione di una sola delle due Camere.

Comunque sono problemi legati al fatto che questa è una legge che ha caratteristiche urgenti; speriamo che nel corso della legislatura si dia una sistemazione organica ai partiti politici e perciò anche al loro finanziamento.

DIANA Lino. Signor Presidente, intervengo a titolo personale, anche se è chiaro che sono convinto, per dovere d'ufficio, per quell'atto di patriottismo verso la mia forza politica, di votare questa legge.

Sono convinto, nel profondo della mia cultura, che i costi della politica debbano essere sostenuti in gran parte dall'erario. Mi chiedo se questa legge, che reintroduce in sostanza, sia pure attraverso acconce previsioni normative, il finanziamento pubblico non sia in contrasto (spero vivamente che non lo sia) con il senso del risultato de *referendum* abrogativo del 1993 in tema di finanziamento pubblico dei partiti politici.

Avrei preferito, e preferirei ancora, alla luce artificiale della Commissione in sede deliberante, la luce solare dell'Assemblea, per l'approvazione di un disegno di legge del genere. Credo che ognuno di noi, assumendosi la responsabilità per le cose che fa e per le cose che dice, avrebbe potuto dare il suo contributo in modo più appropriato nella solennità dell'Aula e non nella dimensione più ristretta e più «confidenziale» della sede deliberante.

In secondo luogo, ho visto, attraverso le agenzie di stampa, che la Camera dei deputati avrebbe approvato, a mò di codicillo di questa normativa, un ordine del giorno in materia. Uso il condizionale perchè non ho notizie certe e soprattutto non abbiamo il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non mi è stato trasmesso.

DIANA Lino. Però io credo, signor Presidente, che sia del tutto essenziale che la Commissione, prima di deliberare, conosca il testo dell'ordine del giorno sulla problematica della depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento dei partiti.

PRESIDENTE. Però tale argomento non è in questo testo.

DIANA Lino. Lo so, signor Presidente; è del tutto ovvio che non vi sia ma le problematiche sono, a mio modo di vedere, organicamente connesse.

Io ho presentato quattro anni fa una proposta di modifica delle leggi n. 195 del 1974 e n. 659 del 1981 che andava nel senso di una depenalizzazione morbida, contenuta e nel senso del degradamento ad illecito amministrativo delle fattispecie che ora sono considerate delitti nel nostro ordinamento.

Io ritengo sarebbe opportuno che noi conoscessimo il testo di quest'ordine del giorno; ho, cioè, la necessità (necessità naturalmente individuale, non parlo a nome del Gruppo) di conoscere qual è stato l'orientamento della Camera dei deputati in sede di approvazione dell'ordine del giorno su questa problematica che è connessa, in senso logico e in senso etico e morale, alla problematica del finanziamento dei partiti. Sono curioso di conoscere le motivazioni - dalla viva voce dei protagonisti delle forze politiche - che hanno indotto a tradurre in un atto di pura ipocrisia qual è un ordine del giorno, e non in un atto di coraggio, qual è una norma giuridica, l'intenzione (trattandosi di un ordine del giorno deve esserci una intenzione) di porre mano, in una certa direzione, alla problematica della depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento dei partiti.

Sarei molto grato alla Presidenza se potesse sottoporre alla Commissione qualcosa di più delle notizie che ci arrivano dalle agenzie, cioè il testo dell'ordine del giorno approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Vorrei rispondere al collega Diana sui punti da lui sollevati. Innanzi tutto è opportuno chiarire che siamo riuniti in sede deliberante non perchè ci sia l'intenzione di occultare alcunchè, anche perchè su questa materia non si occultava assolutamente nulla. Non siamo qui per nasconderci: siamo in sede deliberante perchè questa sede tecnica consente di arrivare sollecitamente ad una decisione, in un contesto in cui l'Aula è già sovraccarica di lavoro. D'altra parte non vedo in quale occasione si possa utilizzare la sede deliberante se non quando, come in questo caso, il consenso è ampio, come risulta anche dal voto della Camera. Lo scrutinio della pubblica opinione su questa materia c'è sempre. Dobbiamo essere pronti a difendere questa scelta - e personalmente sono assolutamente pronto a farlo - perchè, in caso contrario, evidentemente qui non è in discussione la qualità della sede decisionale.

In secondo luogo, non credo che si verifichi una violazione della scelta referendaria, perchè questo meccanismo è diverso da quello del finanziamento pubblico definito per legge, certo e garantito. In questo caso, infatti, siamo di fronte ad una scelta che alla fine è compiuta dal cittadino e dalla quale può anche non uscire un soldo per i partiti: è questa la differenza fondamentale. Il meccanismo in esame si attiva solo

se una quota di cittadini di questo paese ritiene opportuno che la politica riceva un finanziamento. Se tutti pensano il contrario, i partiti non ricevono una lira. Mi sembra, quindi, che ci sia una radicale differenza fra i due meccanismi. Il sistema del finanziamento pubblico dei partiti era certo, definito *ex lege*, predeterminato nella misura della ripartizione delle risorse. Il meccanismo in esame, invece, impegna partiti a rendersi meritevoli, di fronte alla pubblica opinione, del finanziamento che sarà loro destinato.

Non penso, quindi, che si stia operando un tradimento dello spirito referendario, a meno che non si intendesse quel *referendum* come il diniego di una qualunque risorsa alla politica. Ma francamente non credo che quel *referendum* avesse questo significato: nessun sistema democratico potrebbe prevedere l'affermazione di tale principio. Ho sempre ritenuto difendibile la scelta compiuta e la ritengo tale tuttora.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, non abbiamo a disposizione il testo, ma ne abbiamo già chiesto la trasmissione, che auspico avvenga al più presto. Vorrei chiarire che alla Camera non si è raggiunto il consenso sul fatto che alla disciplina di questo meccanismo di finanziamento si accompagnasse una definizione circa eventi passati ed eventuali responsabilità relative a quegli eventi. Data l'assenza di un consenso unanime, questa scelta politica si è tradotta ovviamente nell'uso di uno strumento non normativo. Si tratta di una vicenda lineare, molto semplice, sulla quale non penso ci sia molto da dire, anche se non ne conosco i dettagli. Spero che nel corso dei nostri lavori ci venga trasmesso il testo dell'ordine del giorno, che è stato già chiesto. Non credo però che l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati possa ostacolare i nostri lavori o condizionare la nostra valutazione. Niente impedisce di affrontare direttamente, anche in questa sede, il tema del depenalizzazione, che è un elemento interessante, ma non certo per noi dirimente.

PELLEGRINO. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perchè ritengo che dobbiamo conferire ad essi un senso e una razionalità. La sede deliberante, il relatore che riferisce - devo dire con grande abilità - su un testo intravisto, un documento magmatico nella sua stesura formale: sono tutti elementi che hanno un senso se, come ha detto lei, c'è un sostanziale accordo politico sul testo, addirittura l'unanimità.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, però non possiamo dire che stiamo decidendo su ciò che non sappiamo e non capiamo, perchè se esistesse questo pericolo no, consentirei che la Commissione deliberasse.

PELLEGRINO. Abbiamo ascoltato il suo intervento, signor Presidente, e quello del relatore e non voglio affermare che non conosciamo ciò su cui dobbiamo votare. Dico solo che se c'è un sostanziale accordo politico, andiamo avanti; altrimenti, se abbiamo necessità di pause di riflessione per risolvere dubbi e perplessità, per il rispetto che dobbiamo a noi stessi, al tempo a nostra disposizione, alla nostra stanchezza e alla nostre carenze, chiederei l'aggiornamento dei lavori.

Ho ascoltato tre o quattro interventi e ho sentito solo colleghi per-

pleSSI. Registra una perplessità che non mi sembra coerente con il ritmo dei lavori che ci siamo dati.

ROTELLI. Non intendo fare un intervento che turbi la eventuale, presumibile unanimità delle forze politiche. Però non posso rinunciare a fare qualche osservazione. Poichè, come ha spiegato il relatore, l'impianto del disegno di legge è rimasto intatto, quell'impianto è suscettibile delle stesse critiche che furono rivolte in epoca precedente. Doverosamente, avendo riguardo a me stesso, ma non solo a me stesso, ne cito qualcuna.

Se riteniamo che il finanziamento dei partiti sia un fattore del loro modo di essere organizzativo, e non possiamo non ritenerlo (su ciò il relatore ha a lungo discusso ed era d'accordo con me e credo che lo sia tuttora), questo disegno di legge non favorisce una organizzazione decentrata dei partiti. Anzi, opera un rafforzamento della loro struttura centrale. Se poi si dovesse ritenere, come personalmente ritengo, che l'articolo 5 della Costituzione, parlando implicitamente delle autonomie e delle comunità o collettività, non si limiti soltanto agli enti in quanto tali, allora, da questo specifico punto di vista, si potrebbe rilevare un profilo di incostituzionalità.

Una seconda osservazione, anche questa fatta a suo tempo: nel rapporto fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, il testo prende in considerazione soltanto la democrazia rappresentativa. Se, infatti, si fonda un movimento o un partito politico, non per partecipare alle elezioni, ma solo con l'intenzione, per esempio, di promuovere dei *referendum*, l'attività conseguente, che è sicuramente politica, in base a questo testo non verrebbe finanziata.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Purtroppo la realtà è questa.

ROTELLI. So che è così. Ma lo dico perchè anche il Presidente della Commissione ha ripreso una espressione già usata a luglio: pure questa sera ho sentito dire che è una legge sul finanziamento della politica.

Sono andato, allora, a controllare il titolo della legge ed ho letto quanto segue: «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», non alla politica.

PRESIDENTE. Accetto la precisazione.

ROTELLI. Quello di politica è un concetto vastissimo e soltanto la politica-politica è finanziata da questa normativa.

Ciò detto - e si tratta di affermazioni che devo fare perchè non si dica che non le ho fatte -, vorrei aggiungere un'osservazione che non feci quando approvammo il testo. Ci ho pensato in seguito, partecipando qualche giorno fa ad una discussione, che altri membri della Commissione ricorderanno, riguardante l'8 per mille in relazione ad un ordine del giorno del collega Vegas. Nel nostro caso non esiste naturalmente il problema della ripartizione del fondo. Tuttavia esiste il problema della sua determinazione. Mi sembra di aver capito che il fondo non può su-

perare i 110 più 50 miliardi. Quindi occorre verificare se il tetto viene raggiunto o meno. Ricordo che si può anche fare la previsione che la grande generalità dei cittadini italiani non sottoscriva e che non si raggiunga il tetto. Diviene rilevante allora vedere qual è il modo di determinazione del fondo. La formulazione del comma 1 dell'articolo 1, ancor più della precedente, può determinare delle ambiguità: «All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici». Ebbene, in ordine all'8 per mille ritenevo, come credo quasi tutti, che venisse calcolato sulla base di ciascuna specifica dichiarazione dei redditi. Abbiamo viceversa saputo l'altro giorno che non è affatto così e che ciò che viene calcolato dal Ministero delle finanze non è l'8 per mille di ciascuna dichiarazione, ma la percentuale di coloro che fanno tale dichiarazione.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Lei sta parlando di altro; qui la situazione è diversa.

ROTELLI. Però, in una materia estremamente delicata, è stata anche prospettata l'ipotesi, sia pure non verbalizzata, che non vi sia una fedeltà assoluta dell'amministrazione pubblica rispetto alle dichiarazioni dei cittadini. Non so se ci rendiamo conto della gravità di questa insinuazione. Con i tempi che corrono più si specifica e meglio è. Sarebbe forse opportuno un ordine del giorno che fosse chiaro nell'indicare che la determinazione del 4 per mille avviene sulla base delle singole dichiarazioni, che devono essere aperte, e che quindi non è sufficiente la verifica nella busta della crocetta sulla casella, come sembra purtroppo avvenire ad altri effetti.

La questione non mi sembra irrilevante specialmente qualora dovesse aprirsi la campagna referendaria contro questa legge, già carica di troppe ambiguità per dover subire anche questo tipo di sospetti.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, non credo vi possa essere il timore che lei manifesta. È infatti chiarissimo che soltanto la puntuale manifestazione della volontà autorizzata l'amministrazione all'iniziativa. Non dovrebbe quindi esistere il rischio che invece era rilevabile nell'altra ipotesi. In questo caso abbiamo un regime meno favorevole di quello che era invece previsto per le associazioni.

PASSIGLI. Signor Presidente, colleghi, ho iniziato ad occuparmi di finanziamento pubblico dei partiti all'inizio degli anni '60, mostrando in sede scientifica che il costo dei partiti, della politica - mi permetta il collega Rotelli - era grandemente superiore a quello che risultava dal bilancio degli stessi e che quindi copriva già allora un certo fenomeno di corruzione. Era pertanto opportuno e necessario, nella tematica del finanziamento pubblico, procedere a fonti di finanziamento pubblico sostitutive.

In molti di coloro che si dichiararono allora a favore del finanziamento pubblico, la opzione per quest'ultimo si ricollegava ad una precisa scelta anche per una regolamentazione pubblica dei partiti, tesi che

sostenni allora e sostengo ancora oggi. Mancando la seconda è accettabile la prima? Personalmente, dovendo scegliere, la scelta che feci allora la ripeto oggi: il finanziamento pubblico dei partiti è una necessità, anche se sarebbe estremamente opportuno che le forze politiche ricordassero che a questo finanziamento pubblico si dovrebbero accoppiare forme di controllo più rigorose di quelle che fino ad oggi sono state poste in essere.

Quindi alla prima domanda, se sia opportuna una legge di questo genere, specie dopo il quesito referendario, con qualche esitazione rispondo positivamente. È vero quanto affermava il collega Rotelli: stiamo finanziando partiti e movimenti politici, quindi la ditta della democrazia rappresentativa, non stiamo finanziando la democrazia diretta. Non stiamo finanziando certo la politica, ma è anche vero, e sono sicuro che il collega Rotelli concorderà, che la politica in sede scientifica non siamo mai riusciti a definirla e alla fine ritorniamo sempre al concetto istituzionale: consideriamo politica quella che si svolge nelle istituzioni e che viene portata avanti da partiti organizzati. In questo senso una legge è uno strumento che deve assolvere a precise necessità. Allora, pur concordando con le osservazioni del collega Rotelli, al dunque non è qui la debolezza della legge, che peraltro di debolezze ne ha diverse. Quindi legge sì, legge di finanziamento dei partiti e movimenti politici nuovamente sì; la debolezza semmai è nel fatto che sicuramente un finanziamento accentrato qual è questo va in direzione diversa rispetto a quella che stiamo imprimendo con le varie riforme di struttura all'assetto istituzionale dello Stato. In tutti gli Stati, federali o quasi federali o a regionalismo spinto, le strutture dei partiti sono fortemente autonome e fortemente decentrate ed un controllo centralizzato delle finanze va sicuramente in direzione opposta a quella verso la quale mi sembra si stia indirizzando la riforma istituzionale complessiva.

Ritengo pertanto che questa legge, ancorchè necessaria e che quindi voterò favorevolmente, avrà vita travagliata e breve e si scontrerà comunque con l'evoluzione della vita politica del paese.

Essa non prende in considerazione l'emergere possibile di nuovi parti e movimenti politici, fino ovviamente alla fase parlamentare. Questo mi sembra esser il male minore della legge che però ne ha anche altri: ad esempio, non favorisce certo le aggregazioni di partiti. È questa un'altra delle tendenze verso le quali stiamo cercando di indirizzare la ricostruzione del nostro sistema partitico, perchè credo possiamo essere tutti d'accordo nel dire che la transizione si completerà non solo nel momento in cui avremo completato le modifiche istituzionali, necessarie ed urgenti, ma anche nel momento in cui il sistema partitico avrà trovato un assetto più confacente al sistema maggioritario, verso il quale la maggioranza del popolo italiano ha inteso si potesse muovere l'evoluzione del nostro sistema.

L'articolo 2 su questo punto è molto chiaro: laddove si permette che ciascun candidato dichiari, pur partecipando ad una lista, l'appartenenza ad un partito movimento diverso da quella lista, in realtà stiamo dando un forte contributo permanere della frammentazione partitica. Quindi, questa legge ha sicuramente moltissimi difetti e soprattutto moltissime incongruenze rispetto a certe scelte di fondo

che gli stessi fautori della legge, le forze politiche che la voteranno, stanno compiendo su altri provvedimenti.

Detto questo, credo si tratti di scegliere comunque il male minore. Ritengo che la ristrutturazione di un sistema partitico non possa essere compiuta senza assicurare una certa disponibilità finanziaria ai partiti e ai movimenti politici che rimangono comunque (questa è la scelta di fondo che dobbiamo compiere) lo strumento fondamentale e fondante di una democrazia rappresentativa. Non volerli finanziare, volere che rimanga quindi l'attuale situazione è sicuramente il male maggiore. Per questa ragione confermo il voto a favore della legge.

Devo però indicare altri e più specifici elementi per i quali sarebbe opportuno che, passata questa fase emergenziale, si mettesse mano ad una revisione di questa legge. Ad esempio, sono perfettamente d'accordo sul meccanismo del 4 per mille, meccanismo che non mi sembra avere i difetti che paventava l'amico Rotelli, proprio perchè se li avesse andremmo probabilmente contro la stessa volontà referendaria, restaureremmo, nè più nè meno, le vecchie forme di finanziamento pubblico o quasi negando una specifica scelta degli individui. Credo che abbiamo superato quel rischio e che comunque non fronteggiamo i pericoli che il collega denunciava.

Sono quindi d'accordo sul meccanismo del 4 per mille e sul meccanismo di detrazione a favore delle erogazioni liberali delle persone fisiche; invece molti dubbi sarebbero legittimi a proposito delle erogazioni liberali delle società di capitali per la semplice ragione che titolati a finanziare la politica sono i soggetti semplici, non quelli economici che sulla politica intervengono in altra maniera (che io considero perfettamente legittima anche se sarebbe opportuno comunque regolamentare tale intervento), cioè attraverso la rappresentanza dei loro interessi e la pressione sugli organismi politici. Dando anche a soggetti non politici, non titolari di diritti politici, il diritto di erogazioni liberali mi sembra comunque di falsare il principio di fondo della legge: quello che sostanzialmente i singoli, se lo desiderano, concorrono a finanziare la vita della democrazia rappresentativa.

Un altro aspetto molto grave dell'articolo 6 è che, mentre l'articolo 5 pone dei limiti, esso mi sembra non ponga limite alcuno all'erogazione liberale delle società di capitali. Pone dei limiti ai soggetti titolati all'erogazione, ma non quanto alla quantità dell'erogazione. Ciò oltretutto creerà problemi in sede di applicazione della legge perchè abbiamo un limite complessivo indicato in 160 miliardi. Credo che le erogazioni liberali da parte delle società di capitali saranno basse. Mi chiedo ad esempio se azionisti di minoranza possano impugnare o meno decisioni del Consiglio di amministrazione relative alle erogazioni e in quale sede si potranno prendere queste decisioni. Ma ammettiamo che vengano prese e che la mia previsione di un gettito tutto sommato limitato da parte delle società di capitali sia sbagliata: se qualche grande società di capitali dovesse finanziare in maniera cospicua l'attività di un partito, potremmo ben trovarci nelle condizioni di società di capitali, di enti, che hanno erogato somme che superano il *plafond* stabilito dalla copertura finanziaria della legge, cioè che si traducono per l'erario non in un costo, ma in un minor gettito che va ben al di là dell'onere effettivo di esborso da parte dell'erario. Vorrei allora sapere dal Presidente, dal mo-

mento che quest'ultimo articolo non mi è chiaro (il resto della legge lo conosco bene ma devo approfondire la parte relativa alla copertura finanziaria), se viene posto qualche limite. Mi chiedo se parliamo di una copertura finanziaria vera e propria, quindi di 160 miliardi quale cifra che verrà erogata dallo Stato, o di 160 miliardi come erogazione da parte dello Stato in conseguenza del 4 per mille. Questo è uno dei punti che, a mio avviso, potrebbe vanificare la portata dell'articolo 6. Se intendiamo i 160 miliardi solo come una erogazione da parte dello Stato derivante dal calcolo del 4 per mille, allora la portata del finanziamento dei partiti che l'articolo 6 prevede sarebbe illimitata, rafforzando così le mie perplessità circa la sua opportunità.

Torno a ripetere la conclusione cui sono giunto e cioè che il male minore mi sembra comunque l'approvazione della legge e sono ben felice che in questa sede non sia stato presentato l'ordine del giorno del quale abbiamo avuto solo notizie orali. Non è stato letto in questa Commissione non lo abbiamo ricevuto e nulla vieta che si possa procedere all'approvazione della proposta di legge senza avere alcuna contezza nè necessità, di visionare l'ordine del giorno della Camera dei deputati e che può benissimo non riguardare il Senato. Sono ben lieto che non lo riguardi perchè, da quanto mi si dice, in realtà avremmo, in quell'ordine del giorno, un impegno ad introdurre in legislazione la variazione di norme; impegno che la Camera dei deputati può benissimo prendere per se stessa, come uno dei due del Parlamento. Ma credo che (a tal proposito bisognerebbe veramente leggere il testo) se si volesse intaccare principio del *favor rei*, compiremmo un errore dal punto di vista della teoria generale del diritto. Per rimediare ad una situazione particolare in cui si vuole limitare la portata innovativa di norme più favorevoli a chi ha commesso in passato reati si andrebbe a intaccare un principio di fondo dell'ordinamento, e questo sarebbe sbagliato.

Se questo fosse il caso, meglio sarebbe non modificare l'attuale assetto normativo. Proprio per non incorrere in questi problemi credo sia quanto mai opportuno limitarsi, in questa Commissione in sede deliberante, all'approvazione di quanto ci è sottoposto e cioè del progetto di legge modificato dalla camera dei deputati sul quale annuncio il mio voto favorevole.

COSTA. Colleghi, or non è molto tempo questa Commissione approvò in sede deliberante un articolato pressochè analogo a quello che stasera siamo chiamati ad esaminare e approvare. Le motivazioni che in quella circostanza indussero noi del Gruppo Federazione cristiana democratica-CDU a votare favorevolmente e per la soluzione e per l'articolato permangono. *Ad abundantiam*, dirò che nella finanziaria, che abbiamo approvato testè, tra l'altro è contenuto un elenco di enti ed associazioni, che «mungono» risorse notevoli per finalità certamente pregevoli, ma non più nobili di quelle della politica. Ancora nessuno ha inventato uno strumento diverso rispetto al meccanismo esistente per il funzionamento dei partiti, che è parente della democrazia. Credo che nessuno di noi si candiderebbe se non con un partito politico e d'altra parte siamo tutti espressione di partiti politici.

Personalmente ho avuto l'esperienza di tre mesi come tesoriere del mio partito e mi sono accostato ai colleghi che gestiscono le situazioni

contabili e posso assicurare che versano tutti in stato di decozione. Ritengo che, continuando così, non ci sarebbero i partiti e non ci sarebbe la politica.

Per questi motivi, noi del Gruppo Federazione cristiano democratica-CDU diciamo sì alla sede deliberante e a questo disegno di legge, che potrà comunque essere migliorato anche a seguito della verifica che si potrà compiere dopo la fase della prima applicazione.

ELIA. Signor Presidente, non ero presente quando si è votato questo disegno di legge (cioè la famosa notte della rinuncia ai privilegi del primo e secondo Stato), però ne assumo pienamente l'assoluta corresponsabilità politica e morale. Non è che mi piaccia molto, ma riconosco che non viola il *referendum*, perchè il finanziamento non è pubblico, anche se ha un riflesso pubblico in una certa riduzione di entrate.

Esistono alcuni difetti sul piano strutturale, perchè, volendo evitare il censimento annuale della forza dei partiti, si finisce per promuovere una sorta di finanziamento ecumenico dell'intero sistema, e io dubito che i cittadini siano molto propensi a partecipare a questa generosa elargizione, perchè finanzierebbero, sia pure indirettamente, un pò tutti i partiti. Ma tutto ciò è opinabile nel merito, quindi non mi fermo ulteriormente su questo punto. Ritengo che l'impianto adottato allora, per quanto opinabile, non violi nessuna norma.

Per quanto riguarda la questione della depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento, tutto rimane come era prima. La depenalizzazione è stata riconosciuta dalla sentenza Armanini della Corte d'appello di Milano, perchè ha ritenuto che la legge n. 659 del 1981 fosse operativa anche in questo settore. La giurisprudenza prevalente è invece di avviso contrario, cioè che di depenalizzazione non si possa parlare nemmeno dopo l'introduzione della legge n. 515 del 1993. Quindi la situazione, con tutti i difetti che possono derivarne, rimane assolutamente invariata: i problemi che c'erano rimangono, ma è già molto che non ne sorgano di nuovi.

PIERONI. Signor Presidente, intervengo per lamentare il modo in cui questo nostro dibattito si svolge, non certo per colpa - ritengo - di questa Commissione e del Senato della Repubblica.

Abbiamo licenziato nell'estate scorsa un disegno di legge che ebbe anche il voto favorevole del mio Gruppo, perchè ero e resto fermamente convinto che la politica vada finanziata con il contributo volontario dei cittadini e che vada finanziata come politica. Ritengo un titolo di merito, cioè, il fatto che il cittadino sia chiamato non a dare adesione ad un partito, ma ad assumere spontaneamente la consapevolezza che la politica costa, che in politica sono necessari i partiti di maggioranza e di opposizione e che tutti hanno diritto di vivere.

Premesso ciò, però, Presidente, ritengo che non possa essere sotta-ciuato in questo dibattito il fatto che la nostra decisione è stata trasformata, devo dire anche con consapevole concorso di colpa da parte di molti colleghi di tutti i Gruppi alla Camera dei deputati, con un colpo di mano schivo. Su tale questione si è aperto alla Camera un dibattito assolutamente grottesco per molti aspetti, pieno di elementi non pertinenti all'oggetto della discussione stessa. È tornato al nostro esame un testo

che, direi, è peggiore rispetto a quello che abbiamo licenziato in estate e che ci ritroviamo a discutere questa sera in condizioni non ottimali. Da ciò deriverà il mio atteggiamento di voto, che mi riservo di esprimere brevemente in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Va detto, però, che nel testo non vi è traccia di quanto il collega Pieroni ha richiamato, a parte il possibile peggioramento nel merito.

PERA. Signor Presidente, intervengo brevemente anche perchè desidero non lasciare senza risposta la domanda - a mio avviso molto opportuna e legittima - che si è posto il senatore Pellegrino, il quale sostanzialmente si è chiesto se attorno a questa legge vi sia o meno un ampio consenso politico. Il senatore Pellegrino, infatti, è intervenuto subito dopo il relatore e i primi interventi dei colleghi, i quali hanno manifestato alcune perplessità riguardo al testo, se non addirittura delle obiezioni. Invece io voglio proprio confermare al senatore Pellegrino e a tutti i componenti della Commissione l'esistenza di un consenso su questa legge da parte del Gruppo Forza Italia. Ma credo che con quella domanda si volesse chiedere qualcosa di più, cioè se i partiti politici rappresentati nel Parlamento prendessero finalmente atto di un tema che è stato molto scottante negli ultimi due anni, quello del finanziamento dei partiti politici.

Ora, visto il consenso politico di fondo, non posso nè voglio entrare sul tema dei difetti tecnici, dei quali comunque mi assumo la responsabilità, come hanno già fatto i colleghi. Tra questi difetti, alcuni sono rilevanti: ad esempio, il disegno di legge non considera i partiti allo stato nascente, salvo nella fase di prima applicazione, nella quale un partito latente potrebbe trasformarsi in un partito manifesto. È vero che non potevamo considerare partiti allo stato nascente quelli che avrebbero potuto nascere e che finora non sono nati. Ma è anche vero che da questo momento, proprio nella fase di prima applicazione, la normativa proposta incentiva la costituzione di movimenti o partiti fantoccio. Per esempio, se io avessi voluto fondare il partito della libera repubblica di Lucca - che peraltro era una mia aspirazione da una vita - non avrei potuto farlo con la disciplina vigente, ma potrei farlo adesso, perchè fin da oggi c'è un congruo finanziamento pubblico.

Tra l'altro non ho sentito riferimenti a proposito del collegamento della distribuzione del fondo pubblico al proporzionale. La cosa mi dispiace, perchè questa legge, fin tanto che sarà in vigore, lega il finanziamento ad un sistema elettorale di cui auspico il superamento.

Ci sono anche altri difetti su cui non si è potuto far meglio, però voglio anche sottolineare quelli che a mio avviso sono i passi politici in avanti sottesi al disegno di legge. Intanto è un provvedimento che prende atto, finalmente, dell'esistenza dei partiti politici e che questi hanno un costo.

La cosiddetta seconda Repubblica, ove mai sia nata o nascerà, è nata all'insegna di un umore piuttosto in questo paese, umore che io trovo molto pericoloso e pernicioso, che non era soltanto quello del desiderio di uomini nuovi ma soprattutto quello dell'an-

tipartitismo: eliminare i partiti o ridurli il più possibile a dimensioni microscopiche, se non annullarli completamente.

Vorrei ricordare con apprezzamento un intervento che l'attuale segretario del Partito democratico della sinistra, onorevole D'Alema, ha fatto alla Camera su questo terreno, sostenendo, a mio avviso giustamente, che chi si proponesse di sostituire i partiti politici deve avere piena e chiara consapevolezza che questa soppressione sopprime la democrazia. Infatti si possono sì sostituire i partiti politici ma questi saranno sostituiti da altri soggetti; l'onorevole D'Alema faceva l'esempio dei militari, dei banchieri o di chi altro e la lista si potrebbe allungare. Non credo che comunque si allunghi questa lista si troveranno soggetti sostitutivi dei partiti politici che rendano un servizio migliore alla democrazia.

Un altro passo avanti politico lo vedo nel fatto che questa legge in qualche misura fissa un controllo, che è annuale, dei cittadini sull'attività dei partiti politici. C'è infatti un tetto massimo ma nessun vincolo o limite minimo; un cittadino può cambiare opinione o sul rapporto partito o sui partiti in generale e l'anno successivo eliminare quella crocetta che l'anno precedente aveva apposto. Questo in qualche maniera consente un controllo del cittadino sui partiti politici ed aumenta anche il suo tasso di vigilanza e di partecipazione.

Un terzo passo in avanti in senso politico è quello per cui questa legge introduce a mio avviso una discreta trasparenza. mi riferisco soprattutto alle norme sulle erogazioni liberali, e dei soggetti e delle società. Su questo punto mi dissocio da quanto ha affermato il collega Passigli perchè è vero che l'interesse per i partiti politici dovrebbe essere in primo luogo dei singoli, degli individui, ma è escluso, e non vedono come possa esserlo, l'interesse di una società di capitali ad avere provvedimenti in un senso o in altro da questo o dal quel partito politico. Dobbiamo prendere atto che ci sono stati peccati e da parte di soggetti e da parte di società. Allora è bene che i peccati una volta confessati vengano resi pubblici in modo tale che vi sia maggiore trasparenza.

Ciò detto, sempre per rispondere compiutamente alla domanda del senatore Pellegrino, vorrei segnalare, oltre ai tre passi avanti politici, anche una fase di incertezza politica che è sottolineata da una lacuna presente in questa legge, quella che riguarda l'ordine del giorno e che riguarda la depenalizzazione dei finanziamenti illeciti. So che è un tema molto scottante, ma vorrei essere, se non cinico perchè ritengo di non esserlo, realista. Probabilmente i tempi non sono ancora maturi, passerà ancora qualche settimana o qualche mese (ma vedo molti cambiamenti su questo argomento ed è presumibile che non passi troppo tempo), tuttavia dovremo essere realistici su cosa è successo e sul perchè è successo, evitando di fare un eccessivo moralismo. La pagina di Tangentopoli, che andrà prima o poi storcizzata e compresa, comunque sia va chiusa. Ho provato una volta, a mio uso e beneficio, a fare il seguente esperimento mentale: compilare una lista dei grandi *managers* o impresari industriali, dei medi e dei piccoli, di quelli i cui nomi sono comparsi dal 1994 ad oggi su giornali in ordine al reato di finanziamento illecito dei partiti. Ebbene, mi sono accorto che se dovessimo veramente punire penalmente tutti quei nomi, che sicuramente sono colpevoli di finan-

ziamento illecito, noi decapiteremmo un'intera classe industriale e commerciale, così come abbiamo fatto con una classe politica.

Non sono sicuro che anche questo sia interesse della democrazia. Non possiamo mettere tutti quanti, quelli che sapevano e hanno fatto e quelli che non potevano non sapere, nelle patrie galere per una serie di ragioni che non sto ad illustrare. Questo non si può fare e bisognerà prendere atto con realismo che questa legge finalmente avvia (anche se non direttamente e qui mi appello a quanto diceva il Presidente) al superamento ad occhi aperti, seppur molto mirati, da una fase che dobbiamo lasciarci alle spalle. Ciò nell'interesse non di questo o di quello ma nell'interesse della democrazia.

MAZZUCA POGGIOLINI. Anzitutto mi consenta il senatore Pera: magari Tangentopoli si potesse chiudere soltanto con aggiustamenti o deliberazioni relative a quel finanziamento illecito dei partiti, che purtroppo ha comportato un atteggiamento di possesso della cosa pubblica da parte delle stessi o di privati.

Una visione estremamente deformata e deformante dello Stato e delle istituzioni il rispetto dei cittadini e il ruolo di rappresentanza degli stessi. Aggiungo questa notazione proprio perchè sia io, sia il collega Pera sappiamo come quanto egli auspicava nel suo intervento si debba per forza incrociare con l'esigenza di rimettere in piedi questo Stato in un modo più consono al rispetto che tutto il resto dell'Europa deve avere per l'Italia, ma che anche noi stessi dobbiamo avere verso lo Stato.

Concordo con quasi ciò che il collega Passigli ha detto poc'anzi e sulle perplessità che egli ha manifestato, perplessità basate su questioni concrete che peraltro erano forse state superate nella versione del provvedimento da noi precedentemente votato. Naturalmente il Gruppo di Rinnovamento italiano voterà a favore di questa legge, anche se reputo, o almeno me lo auguro fortemente, che essa avrà breve durata, sia per la questione della proporzionale, sia per il fatto che purtroppo ci troviamo sempre a discutere ad agosto e a Natale, sempre di fretta e con ansia e non possiamo quindi collegare tali norme, così come andrebbe fatto, a quella democrazia interna dei partiti che purtroppo bisogna sempre presupporre e mai verificare.

L'ultima considerazione desidero farla come donna. Il finanziamento della politica è giusto ed è giusto venga attuato nella maniera più trasparente possibile. Sembra oggi che sia questo il modo che garantisca il massimo della trasparenza, pur che le grandi limitazioni cui sia altri, sia io abbiamo fatto cenno. Tuttavia politica vuol dire anche rappresentanza corretta di tutti i cittadini, da parte di altri cittadini, di chi si vuole impegnare in questo ambito. I partiti svolgono delle forme - vi invito a non considerarmi vetero-femminista - di «violenza», anche nell'imporre determinate discussioni in tempi brevi, accelerati, costretti; questa stessa «violenza» molto spesso si esplica nella negazione di candidature, in tutti quegli atti che vanno a ledere una parte dell'universo dei cittadini di questo paese, che sono le donne. Ecco perchè vorrei che al più presto questa legge venisse superata da una legge molto più approfondita, più giusta, ancora più trasparente, che collegasse veramente il finanziamento della politica non solo alla democrazia interna, ma anche al rispetto della com-

posizione di questo popolo che, come tutti i popoli, è composto metà di donne e metà di uomini.

D'ONOFRIO. Vorrei ricordare la disciplina legislativa in materia elettorale che alla fine del 1993 cominciò il faticoso cammino della costruzione di un sistema totalmente diverso da quello fino ad allora esistente di organizzazione del rapporto tra costo e finanziamento dell'attività politica. In questa si mise innanzitutto in evidenza l'attività elettorale dei partiti e dei candidati, ma non escludendo che tra una elezione e l'altra i partiti in quanto tali esistono ed operano (dovrebbero esistere ed operare) e gli stessi candidati, tra un'elezione e l'altra, ragionevolmente dovrebbero svolgere le loro funzioni con sufficiente corresponsione di finanziamenti da parte degli enti nei quali si è eletti.

Della vicenda avvenuta alla fine del 1993, se non sbaglio, siamo ancora presenti in questo momento solamente la collega Vigneri, me e qualche altro collega. La legge del 1993 fu varata alla Camera dei deputati nel pieno di Tangentopoli, sulla base della nuova legge elettorale. È molto utile ricordare questo fatto perchè discutere quella legge fu molto più difficile di questa ora al nostro esame. Quella legge modificò radicalmente il senso della sanzione nella quale si incorreva allorchè venivano violate le leggi sul finanziamento della campagna elettorale. Si ritiene che non fosse più ragionevole tenere in vigore nel nostro paese una legislazione penale e repressiva nei confronti della riduzione del finanziamento della campagna elettorale, e di prevedere, invece, che la violazione avrebbe dovuto comportare come conseguenza la perdita del seggio. Quindi passammo dalla sanzione penale grezza, rozza, violenta, idonea a consentire mille vendette, ma non la perdita del potere, ad una soluzione nuova.

Questo in atto è il secondo tentativo di costruire un sistema per un paese convalescente; un tentativo probabilmente temporaneo, che ha bisogno ancora di essere accompagnato e sollecitato da ulteriori interventi di modifiche legislative, elettorali ed istituzionali. Interventi indispensabili dal momento che ritengo non vi sia violazione del *referendum*, perchè il profilo pubblicistico che sopravvive attiene comunque all'esercizio di una volontà del privato. Mi sembra inoltre che tale tentativo faciliti la possibilità di considerare l'attività politica come attività finanziabile e (penso lo abbia già sottolineato il collega Pera nel suo intervento) sottopone per la prima volta il sistema dei partiti in quanto tale ad una sorta di *referendum* annuale. Dovrà esserci il momento in cui i singoli partiti si distingueranno perchè do per scontato che vi potrà essere una grande spinta da parte degli appartenenti ad un'area politica a finanziare i partiti attraverso questo sistema, mentre altri partiti deperiranno e scompariranno. Questo è l'elemento strutturale che, secondo me, in primo luogo doveva essere cambiato. È la legge che presuppone una sorta di *par condicio* fra gli appartenenti alla vita politica.

Annuncio il voto favorevole del CCD sulla base del tentativo che si sta compiendo, anche se con grande fatica, perchè prevale comunque, soprattutto nell'opinione pubblica stampata e televisiva, una gigantesca ipocrisia della quale siamo vittime e probabilmente alla quale corriamo a volte per autentico spirito morale, altre volte per puro

spirito demagogico; mescolare moralità e demagogia non rafforza però la nostra democrazia soprattutto in una fase di convalescenza.

DUVA. Vorrei osservare che l'elemento di forza che porta ad una adesione convinta a questo provvedimento sta, secondo me, proprio in quello che in altri interventi è parso elemento di debolezza, cioè l'evidente connotato di transitorietà che questa legge, per la sua struttura, per il modo con il quale giunge all'approvazione e soprattutto per la fase in cui si colloca, necessariamente contiene.

Credo importante accentuare questo carattere di transitorietà perchè mi sembrerebbe singolare che proprio nel momento in cui il paese e il Parlamento in particolare si preparano ad affrontare una fase di profonde riforme istituzionali, si pensasse di cristallizzare l'organizzazione del sistema politico e i suoi risvolti finanziari in una fase in cui invece l'azione di riforma istituzionale complessiva di decentramento dei poteri non è ancora perfezionata e definita.

Del resto è stata qui da molti sottolineata l'opportunità che una fase di chiarimento, una fase di stabilizzazione del problema del rapporto tra finanziamento e politica, tra finanziamento e partiti, comunque intervenga e dia un contributo al processo di normalizzazione che dovrà però trovare il suo momento complessivo nella fase delle riforme istituzionali. Quindi, in questo senso, la legge mi pare utile, e mi pare utile nella misura in cui è una legge intrinsecamente di natura transitoria.

D'altra parte rilevo che rispetto al testo di agosto, sia pure in modo limitato, questo disegno di legge contiene elementi di miglioramento soprattutto in materia di controlli. Quindi il rinvio dal mese di agosto ad oggi, da questo punto di vista, è stato utile perchè ha consentito un'approvazione più meditata e, anche se non completamente soddisfacente, comunque meglio definita su alcuni risvolti importanti per quanto riguarda la struttura del testo.

Non tornerò sugli elementi di debolezza - quindi di potenziale riserva - del provvedimento in esame, perchè questi sono già stati illustrati in modo convincente dal senatore Passigli nel corso del suo intervento; invece credo sia utile sottolineare gli elementi di natura positiva che caratterizzano il provvedimento, sui quali voglio brevemente soffermarmi.

In primo luogo mi sembra importante ed utile che in questa fase un provvedimento del genere si ponga su una linea di indirizzo che vada a contrastare gli umori antipolitici che caratterizzano ancora una parte del dibattito presente nel paese; umori antipolitici e antipartitici. In questo senso un disegno di legge di questa natura, che comunque determina un momento di sistematizzazione, sia pure precaria e limitata, apporta un contributo positivo. Ma vi è anche un altro aspetto da considerare: la volontarietà della contribuzione e il controllo (giustamente sottolineato dal senatore Pera) che mi sembrano elementi innovativi ed importanti. Mi pare anche un elemento positivo ed importante il fatto che questa legge in definitiva introduce il meccanismo sul quale è basata l'assegnazione dei contributi; introduce un rapporto tra parlamentari e forza politica che si pone in una direzione che dovrà caratterizzare l'evoluzione del sistema politico futuro, cioè un'evoluzione che tende a riportare all'interno del Parlamento, all'interno di una rappresentanza politica, il momento decisionale maggiore rispetto ad una impostazione

che vedeva i partiti come elementi totalizzanti del comportamento politico e stabiliva tra partiti e parlamentari un rapporto di controllo e di dipendenza pressochè assoluto, così come abbiamo visto in stagioni più lontane della nostra vita politica. Introdurre, sia pure in forma embrionale, questo concetto nel provvedimento credo possa rappresentare una base di partenza per una soluzione positiva (da me auspicata) nella direzione di assegnare al parlamentare, in quanto rappresentante diretto della volontà popolare (tanto più diretto quanto più legato ad un sistema maggioritario), un rapporto più equilibrato e meno dipendente rispetto alla forza politica della quale ritiene di dover essere espressione.

Quindi a me pare che proprio quest'ultima osservazione (mi ricollego ad una osservazione che pur condivido del collega senatore Besostri, ripresa anche da altri interventi) sottolinei che, sullo sfondo di questa problematica, si pone un tema più generale che è quello della regolamentazione complessiva dei partiti e delle forze politiche, se non addirittura della regolamentazione della politica (utilizzando un termine più estensivo), che sia articolato innanzitutto su una visione decentrata del sistema politico così come è.

È un indirizzo di fondo che in questo momento caratterizza la problematica istituzionale, basato, tra l'altro, sulla introduzione nel nostro sistema normativo, a completamento e a realizzazione effettiva della sostanza dell'articolo 49 della Costituzione, parallelamente alla previsione del finanziamento (legato certamente alla volontarietà dei cittadini), di strumenti di controllo sui processi di formazione della decisione politica all'interno delle forze politiche. Queste, per essere strutture regolate da un metodo democratico, come dice la Costituzione, devono prevedere fasi di verifica, di controllo, che necessariamente sono pubbliche, nella misura in cui si stabilisce un rapporto con il finanziamento da parte dei cittadini o addirittura - come è stato ricordato - da parte di società di capitali, con le problematiche connesse agli azionisti di queste e quindi al rispetto della loro volontà circa l'utilizzazione delle risorse. È un traguardo di trasparenza certamente non proponibile nel contesto attuale, ma sicuramente dovrà esserlo in una visione più complessiva e più organica di riforma del sistema politico, che sia coerente con l'evoluzione del rinnovamento istituzionale del paese.

D'altra parte sarebbe stato astratto, direi, aspettarsi da questo provvedimento una risposta esauriente a tutti i quesiti che implicitamente pone, dal momento che è figlio di un sistema elettorale ibrido e quindi conseguentemente ne riflette le incertezze nella formulazione e nella fisionomia.

Vorrei, infine, affrontare la questione della depenalizzazione, sulla quale il senatore Elia ha formulato osservazioni che condivido pienamente. Ritengo che la Camera abbia compiuto un atto di saggezza estrapolando dal contesto del provvedimento il tema della depenalizzazione e trasformandolo soltanto in un'indicazione di indirizzo, che poi il Parlamento sarà libero di attuare nelle forme, nei tempi e nelle modalità che riterrà più opportuni. Questo per due ragioni. In primo luogo perchè le modalità di attivazione di questa legge, come tutti hanno ricordato, hanno obbedito ad una tempistica abbastanza accelerata, ad una analisi che non si è svolta evidentemente nelle forme che sarebbero state opportune

nel caso in cui, accanto all'esame degli aspetti finanziari, si fossero dovuti affrontare aspetti di natura penalistica, che certamente impongono una riflessione più attenta e probabilmente aprono un dibattito che deve trovare momenti di maturazione più adeguati.

In secondo luogo perchè nel momento in cui si afferma (e giustamente) che vi è una differenza concettuale fra il finanziamento pubblico ai partiti - che pone problemi di depenalizzazione - e la forma di finanziamento volontario, qui previsto, mi sarebbe apparso alquanto contraddittorio ricondurre il tema della depenalizzazione all'interno di un provvedimento che indica diverse modalità di finanziamento. Se l'avessimo fatto, avremmo smentito l'originaria affermazione di diversità dei due finanziamenti, mentre essa va, a mio parere, condivisa perchè proprio il carattere volontario della contribuzione qui prevista dà a questo provvedimento un connotato di sostanziale diversità dal finanziamento pubblico e quindi la sua legittimità rispetto agli indirizzi referendari che in caso contrario sarebbero stati contraddetti.

ALBERTINI. Signor Presidente, vorrei fare solo brevi considerazioni. Noi riteniamo che questa sia una legge necessaria, indispensabile. I partiti per noi, ma non solo per noi, sono pilastri portanti del sistema democratico ed i partiti hanno un costo al quale bisogna corrispondere. Credo che questa legge dia una risposta abbastanza soddisfacente al riguardo. La forma di finanziamento che qui viene indicata (ribadisco quello che già diversi altri colleghi hanno sostenuto) non è in contrasto con il *referendum* abrogativo del finanziamento pubblico, il quale è un meccanismo diverso nella sostanza: nel provvedimento in esame i cittadini decidono volontariamente di erogare una contribuzione a favore del sistema dei partiti.

Oggettivo e apprezzabile è per noi il criterio di ripartizione che questa legge prevede in rapporto ai voti raccolti per la quota proporzionale alla Camera. Vi sono, a mio parere, ancora alcune lacune, che tuttavia non ci impediscono di votare a favore. Prendo atto anzi, anche con piacere, che qui non siamo stati chiamati ad esprimerci sull'ordine del giorno relativo alla depenalizzazione, sul quale invece si è pronunciata la Camera, perchè su quei contenuti ci saremmo divisi e noi avremmo votato contro, per i motivi che abbiamo ampiamente illustrato in altre sedi.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, il mio è solamente un intervento brevissimo per una dichiarazione di voto per la parte politica che rappresento. Purtroppo non ho seguito i lavori fin dall'inizio: oggi sostituisco il senatore Lisi e mi trovo dinanzi ad un provvedimento che, come diceva il senatore Pellegrino, è complesso e magmatico. Sono sempre stato convinto che il finanziamento pubblico fosse doveroso per quanto concerne la vita dei partiti e della democrazia, proprio per evitare tutte quelle forme di finanziamento deviate, occulte, sotterranee, che purtroppo hanno portato anche a tanti malaffari.

Condivido le perplessità di quasi tutti i senatori che mi hanno preceduto, molto capaci, lucidi e competenti. Ma, malgrado queste perplessità, confermo il voto favorevole di Alleanza nazionale.

PELLEGRINO. Signor Presidente, il mio sarà un breve intervento. Ringrazio i colleghi intervenuti e mi dico soddisfatto se quella mia provocazione sull'andamento dei nostri lavori è servita a far emergere quello che volevo emergesse, cioè l'esistenza di un sostanziale accordo politico in ordine a questo disegno di legge. Un consenso di cui noi ci sentiamo parte come Gruppo della Sinistra democratica e che pienamente condividiamo nei lavori di fondo citati dai diversi colleghi, in particolare dal collega Pera, che ringrazio per aver voluto ricordare l'intervento del segretario del PDS, onorevole D'Alema, alla Camera.

Al collega Pera devo soltanto una risposta su un punto di parziale dissenso. Non ho mai avuto difficoltà non dico storicizzare Tangentopoli, perchè questo sarebbe eccessivo, ma a cogliere il senso storico di Tangentopoli. A me è sempre sembrata una impresa alta, che probabilmente nella storia del mondo non si è mai realizzata e che probabilmente non è mai neanche stata tentata: un sistema democratico che, nella continuità dell'ordinamento, sottopone a processo un intero ceto dirigente, perchè quest'ultimo ha vissuto e operato secondo regole diverse da quelle che la democrazia si è data. Per la verità, ho sempre tifato perchè quel processo si portasse fino in fondo e se qualche volta mi sono detto allarmato per errori che si compivano, per eccessi e durezza di cui si sarebbe potuto fare a meno, è proprio perchè vorrei che quel processo andasse fino in fondo.

Semmai quando esso si sarà interamente consumato, nascerà il momento in cui ci sarà dato un intervento che potrà correggere alcuni effetti che possono contrastare con il nostro sentimento di giustizia; ma intervenire finchè il processo è in corso significherebbe affermare un valore opposto, da un certo punto di vista un disvalore, cioè radicare l'idea che in democrazia un potere può vivere anche secondo regole diverse da quelle che la democrazia si è data, perchè comunque può sempre intervenire successivamente utilizzando se stesso, appunto come potere, per porre un rimedio.

Per questo sono convinto che non sia ancora venuto il momento per interventi del tipo di quelli pensati e di cui legittimamente si discute. È bene che questa vicenda vada fino in fondo, si compia, anche se a volte fatti che avvengono mi determinano momenti di dubbio.

MILIO. Signor Presidente, desideravo intervenire sull'ordine dei lavori ma non per fare una provocazione come quella che ha fatto il senatore Pellegrino, bensì per chiedere un aggiornamento dei lavori. Infatti malgrado gli atteggiamenti favorevoli a questa normativa mi sembra di vedere molte riserve, molte perplessità e molti dubbi sulla efficienza dalla legge.

Vorrei che essa non prestasse il fianco perchè la classe politica nuova, o tale definita, venga riprocessata alla prima occasione. Mi sembra necessaria una pausa di riflessione per un riguardo verso i cittadini e verso i contribuenti. Vorrei che si evitasse quel colpo di mano invernale e notturno che farebbe il paio con il colpo di mano estivo, e sempre notturno, perchè ritengo che approvando questa normativa non si renderebbe certo un favore nè alla politica nè ai cittadini. Insisto quindi per un aggiornamento dei lavori che consenta

una pausa di riflessione in modo da poter eventualmente emendare e migliorare la normativa in esame.

PRESIDENTE. Tengo a dire una cosa. Non bisogna confondere i tempi che oggi sono dati con quello che è stato il processo di elaborazione e di confronto sul problema. Ricordo che questo tema è stato il primo che si è posto - il collega Guerzoni ne è testimone - già nella scorsa legislatura; sono ormai due anni e mezzo che se ne discute in questo Parlamento. Le imperfezioni, credo sia giusto dirlo, sono frutto di un confronto faticoso, ma non perchè vi sia dissenso sui valori o sulle condizioni di fondo bensì perchè vi è una instabilità; siamo nel mezzo di un processo di cambiamento che ovviamente rende difficile la definizione di una normativa.

Credo che la domanda di fondo che dobbiamo porci è se si tratti di una normativa che in qualche modo agevola l'evoluzione successiva del sistema politico o che al contrario la rende più difficile. Questa è la vera domanda. Certo, non indirizza questa evoluzione, ma credo che il fatto che soggetti politici abbiano una disponibilità di risorse crei condizioni migliori affinché l'evoluzione vada avanti ed il cambiamento e l'innovazione siano più agevoli e facili. Quindi non mi sento di aderire al discorso che stiamo facendo le cose in fretta; questo non è affatto vero e comunque il collega Guerzoni è miglior testimone di me proprio perchè in prima persona, per oltre due anni, ha condotto il confronto tra le varie forze politiche.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, abbiamo avuto delle analisi, delle valutazioni di ordine culturale e politico elevate, che siamo costretti a non cogliere in tutta la loro importanza anche per le condizioni oggettive in cui operiamo.

Vorrei rassicurare che intorno a questo progetto, si è cominciato a lavorare nel 1994, anche se il primo testo presentato al Senato è del maggio 1995. Ricordo che il sottoscritto, insieme ad un senatore designato da ciascun Gruppo del Senato, cominciò un lavoro faticoso e difficile; basti pensare che fu necessario un anno prima di produrre il progetto. Ciò non vuol dire certo che tutti siano stati partecipi.

Vorrei comunque precisare che nei limiti ricordati, usando una schematizzazione sommaria, sia i Gruppi politici più consolidati, sia quelli di più recente formazione sono stati protagonisti del sorgere della legge che è all'esame. Devo dire, anche rispetto alle questioni di oggi, che i Gruppi Lega Nord e Forza Italia quando partimmo erano ex soluzioni molto più spinte, facevano fatica a comprendere le difficoltà di proporre all'opinione pubblica una tale questione. Naturalmente approfondendo, saggiando le valutazioni esterne e così via, sono state avvertite difficoltà anche di confusione dell'opinione pubblica pur se in tre anni sono cambiate molte opinioni.

Per quanto concerne il testo non vorrei dare un giudizio se esso sia peggiore o migliore di quello da noi approvato in agosto. Sono state fatte delle precisazioni, certo non tutte necessarie. Ad esempio il nostro testo non riguardava minimamente le procedure poichè abbiamo sempre ritenuto che una legge di questa complessità tecnica doveva comportare successivi regolamenti, atti amministrativi ed attuativi. La Camera inve-

ce ha inserito le procedure per la domanda all'accesso della ripartizione. È ovvio che tali procedure sono necessarie. Tempo tuttavia, che non sia stato inserito tutto ciò che attiene alle procedure. Il Senato aveva fatto una scelta che scludeva questa dimensione procedurale. Vi è quindi un appesantimento. Si tratta di un peggioramento, di un arretramento? Non credo; è tuttavia un altro modo di affrontare la questione.

Vi sono poi altri mutamenti oltre a quelli che ho illustrato nella relazione; ad esempio il tetto massimo dell'elargizione liberale è stato spostato a 50 milioni e vale, senatore Passigli, anche per la società. Non è citato perchè vi è un rimando e qui siamo incorso ancora una volta nel vizio del legiferare italiano che non dice mai le cose chiaramente. Sarebbe una grande riforma quella che portasse un cambiamento nel modo di scrivere le leggi. Ebbene, circa i criteri di ripartizione è stata introdotta una questione che noi avevamo escluso e che fu comunque sollevata nel corso della precedente discussione al Senato.

Essa attiene a come ripartire all'interno delle coalizioni che si sono presentate al proporzionale, la somma che verrà loro erogata. Io credo nelle coalizioni, credo nella democrazia dell'alternanza, allora ritenni che non era il caso di precisare con norme la materia dal momento che si tratta di fatti privati così come nel caso delle candidature o come quando le coalizioni elettorali citate hanno fatto altre scelte, per esempio decidono che abbiano più opportunità di essere eletti determinati candidati anche se non di rado ci pensano i cittadini elettori a mandare tutto a «carte quarantotto». Pensavo inoltre che le coalizioni operassero una scelta di ripartizione all'interno analoga a quella compiuta per la ripartizione dei contributi elettorali. La Camera invece ha introdotto una norma e così nel testo è previsto il criterio in base al quale ci si ripartisce la somma assegnata all'interno della coalizione che si è presentata alla Camera dei deputati, al proporzionale. È stata poi evocata la figura del tesoriere in modo più univoco e netto che non nel testo del Senato.

Faccio ora riferimento ad una notazione politica sollevata da diversi colleghi, che certo io avverto: alla Camera si è voluto rispondere ad un'esigenza già avvertita anche al Senato, cioè quella dei piccoli gruppi e perfino dei singoli.

Ho sempre sostenuto che nell'attuale Parlamento il problema non sussiste; nel senso che in esso non c'è un deputato nè un senatore che non sia collegato ad una delle liste che si è presentata al proporzionale, poichè ad esempio, per l'onorevole De Mita, eletto nel collegio alla Camera, ha dovuto fare dichiarazione di collegamento con una lista del proporzionale.

In futuro, in teoria, può darsi il caso, unico, di senatore che non abbia avuto, in base alle leggi attuali, alla candidatura, l'obbligo di collegamento, nel senso che in teoria un senatore potrebbe essere eletto senza appartenere ad alcuno dei gruppi presentatisi al proporzionale per la Camera.

MIGLIO. Sono stato eletto con la lista Sgarbi-Pannella. Sono l'unico senza un collegamento.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. In ogni caso, la Camera dei deputati ha voluto dare maggiori garanzie in questa direzione. E così è venuta fuori più mancata una tendenza proporzionalista che contrasta con la cultura del maggioritario. Abbiamo così avuto la conferma che al maggioritario completo si arriva con un processo non già con la norma. Questo è un dato di fatto. Però attenzione: queste norme pervenute dalla Camera, ancora più incentrate sulle scelte dei parlamentari, consentono, qualora lo si voglia, di fare una scelta di cultura maggioritaria poichè i parlamentari, per la ripartizione, anzichè scegliere il loro partito, possono scegliere il Polo, l'Ulivo o la Lega, cioè le coalizioni. Il parlamentare ha quindi la possibilità di decidere. Questo per dire ancora che il problema è più complesso di quanto non si possa immaginare, anche se si può prevedere che molti tra noi, assertori del maggioritario, non faranno quella scelta. Tuttavia, ripeto, la norma non esclude questa possibilità; non esclude cioè una sua applicazione di tendenza maggioritaria.

Concluso il mio intervento dichirandomi d'accordo con coloro che pensano che siano maggiori i pregi che i difetti, maggiori le ragioni per votare subito il disegno di legge al nostro esame che non quelle a favore di un ulteriore rinvio.

Mi rifaccio così agli interventi dei senatori Pera, Duva e altri, che hanno espresso simile valutazione.

Questo disegno di legge allinea l'Italia ai sistemi in vigore in altri paesi europei e colma un vuoto normativo presente sin dal 1993. Potenzialmente i partiti e i movimenti politici hanno a disposizione la possibilità di fronteggiare i loro costi anche se ritengo occorreranno diversi anni prima che la legge possa funzionare in modo soddisfacente.

È importante rilevare che se questa legge, dal punto di vista del sistema maggioritario, ha delle forti ambiguità, tuttavia propone il cittadino al centro del sistema politico e della vita dei partiti. In merito non vi è dubbio che l'indicazione è molto netta. E questo, a mio avviso, è un pilastro del cambiamento del sistema politico che trova una nuova occasione per affermarsi.

Questa scelta deve indurci a votare la legge senza esitazioni, pur consapevoli che quello al nostro esame non è uno dei testi migliori possibili. Non per caso si è proposto il tema della regolamentazione della vita dei partiti anche se su questo fronte, con e le norme in esame, introduciamo grosse novità. È dopo questa legge sorge, con più acutezza, la necessità dell'attuazione della Costituzione per quanto riguarda i partiti, peraltro evidenziata da tante altre vicende: le candidature, i diritti, i doveri degli iscritti, degli elettori, eccetera.

Sono d'accordo sul carattere transitorio di queste norme. È chiaro infatti che nel caso di una riforma elettorale che elimini il proporzionale si dovrà ovviamente modificare la disciplina che stiamo per votare. Anche se ribadisco che la normativa può dare esiti diversi a seconda delle scelte dei soggetti (parlamentari) cui si indirizza. L'esito della norma, lo ribadisco, dipende molto dal soggetto che dà l'*input* per il suo funzionamento per gli effetti.

Ripeto pertanto che mi pare molto più rilevanti le ragioni a favore di una approvazione del disegno di legge che quelle di senso contrario.

Non ho preso la parola precedentemente perchè la posizione del mio Gruppo era stata già espressa dal senatore Costa. Però, poichè auspico che comunque si arrivi alla votazione di questo testo, tengo a precisare che a mio giudizio l'esame svolto del testo stesso non si può ritenere assolutamente frettoloso. È significativo che a dire questo sia io che non ho partecipato al confronto svoltosi tra le parti politiche nella precedente legislatura, ma soltanto ai lavori del Comitato ristretto nel mese di luglio, nel periodo per-feriale.

Del resto, anche stasera mi pare che ciascuno abbia avuto agio di esprimere con ampiezza e con distensione la propria posizione, per cui ritengo che dobbiamo respingere questa sorta di censura di eccesso di fretta.

Anche le perplessità da molti espresse e in gran parte condivisibili, a proposito del testo in esame, riguardano sostanzialmente l'adattabilità del testo ad una situazione futura, a modificazioni future che tutti auspichino, anche se con posizioni diverse, dell'assetto istituzionale e politico.

Nella situazione attuale, però, mi pare che sostanzialmente unanime il consenso sulla idoneità del meccanismo a consentire un miglior funzionamento della vita politica, della vita democratica del paese, mettendo lo Stato al riparo, almeno in parte, dai rischi di corruzione, che proprio la mancanza di meccanismi di questo tipo ha determinato fino ad oggi nella vita democratica. Non so se il collega formalizzerà la richiesta di sospensiva, ma ritengo che il dibattito sia maturo per giungere alla votazione del testo.

PRESIDENTE. Il collega Milio insiste per una richiesta di sospensiva?

MILIO. Sì, Presidente, anche perchè avevo predisposto degli emendamenti che volevo sottoporre ai colleghi e alla Presidenza.

DIANA Lino. Signor Presidente, non so se la richiesta del senatore Milio possa essere considerata una richiesta di sospensiva. Credo di aver compreso, a parte il *nomen iuris*, che un collega chiede di esercitare il diritto non sopprimibile all'*iter* legislativo con una proposta emendativa. Non penso che la Commissione possa votare su questo.

PRESIDENTE. Daremo tempo per la presentazione degli emendamenti.

DIANA Lino. Mi preoccupavo che la Commissione votasse anche su diritti che non si possono concludere. Ritengo, quindi, che non si debba votare sulla proposta del collega Milio.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo con lei, senatore Diana. Non facciamo confusioni procedurali. La richiesta del collega Milio va interpretata come una richiesta di sospensiva.

DIANA Lino. Ma il collega vuole presentare degli emendamenti.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che sottoporro al voto della Commissione la richiesta di rinvio della discussione, dopo di che sarà effettuata comunque una breve sospensione dei lavori per consentire la presentazione degli emendamenti. Il senatore Milio, invece, ha richiesto una sospensione di più lunga durata. Daremo naturalmente al collega la possibilità di presentare i suoi emendamenti e di illustrarli alla Commissione, secondo il normale *iter* procedimentale. Credo che questa soluzione possa trovare anche il consenso del senatore Diana, perchè i diritti del collega Milio saranno pienamente tutelati.

Con questo chiarimento, metto ai voti la questione sospensiva.

Non è approvato.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Propongo di sospendere i lavori per permettere al collega Milio di presentare i suoi emendamenti. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 22,10, sono ripresi alle ore 22,50.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica)

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una cifra di valroe pari allo 0.5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento deimoviemnti e partiti politici, usufruendo di una detrazione forfettaria dall'imposta lorda nella misura fissa del 40 per cento e comunque non superiore a 2.000.000 di Lire. La cifra pari allo 0.5 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche verrà indicata in apposito rigo sul modulo per la dichiarazione dei redditi e, dimiuita del 40 per cento, verrà versata contestualmenteed in aggiunta all'imposta secondo le modalità del comma 2 del presente articolo».

1.1

MILIO

MILIO. Signor Presidente, lo do per illustrato e anticipo già da ora che do per illustrati anche tutti gli altri emendamenti da me presentati.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dal momento che il collega ha dato per illustrati tutti gli emendamenti, per accelerare i lavori, anch'io esprimerò il mio parere sul complesso delle proposte di modifica del testo in esame. Gli emendamenti proposti hanno un chiaro fine ostruzionistico. Faccio degli esempi: si propone di sostituire la parola: «ottobre» con la parola: «dicembre», la parola: «parlamentare» con le parole: «deputato o senatore», la parola: «riferimento» con la parola: «appartenenza». Non si tratta da parte mia di un pregiudizio, ma per coerenza con quanto ho già detto circa il fatto che, a mio avviso, sono più le ragioni che propendono per l'adozione di questo testo che non quelle di segno opposto, valutando anche il merito degli emendamenti, esprimo parere contrario su tutti.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Milo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1)

1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.

6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e partiti».

2.1

MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: «parlamentare» con le parole: «deputato o senatore».

2.2

MILIO

Al comma 2, dopo la parola: «domanda» inserire le seguenti: «tra quelli che presentano proprie liste per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale».

2.3

MILIO

Al comma 2, sostituire la parola: «ottobre» con l'altra: «dicembre».

2.4

MILIO

Al comma 3, sostituire la parola: «riferimento» con la parola: «appartenenza».

2.5

MILIO

Sopprimere il comma 3.

2.6

MILIO

Sopprimere il comma 4.

2.7

MILIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In sede di prima applicazione fanno fede le dichiarazioni sottoscritte dai candidati nel collegio ai fini del rimborso elettorale».

2.8

MILIO

Sopprimere il comma 5.

2.9

MILIO

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(Determinazione ed erogazione delle somme)

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, risulti espressione di due o più partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per deter-

minare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

3.1

MILIO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo e sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettante ai movimenti politici di cui al periodo precedente e procedendo quindi all'assegnazione delle restanti quote agli altri movimenti aventi diritto».

3.2

MILIO

Al comma 4, sostituire la parola: «gennaio» con la seguente: «marzo».

3.3

MILIO

Al comma 5, sostituire la parola: «gennaio» con la seguente: «marzo».

3.4

MILIO

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1

MILIO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.2

MILIO

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche)

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «22» con la cifra: «30».

5.1

MILIO

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «500» con la cifra: «100».

5.2

MILIO

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «50» con la cifra: «100».

5.3

MILIO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o postale» con le seguenti: «, postale o mediante carta di credito».

5.4

MILIO

Al comma 2, sostituire le parole da: «dal periodo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.5

MILIO

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Poichè resta la possibilità, sia pure senza gli incentivi fiscali, di fare sottoscrizioni di taglio minore

abbiamo ritenuto, anche per non ingolfare oltre misura la macchina amministrativa delle «finanze», che chi voglia sottoscrivere meno di 500.000 lire lo possa fare anche se non avrà l'incentivo fiscale.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

SPERONI. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento poichè il testo lincenziato dalla Camera è estremamente lacunoso. Si parla infatti solo di «versamento bancario o postale». Non si capisce se l'assegno è un versamento bancario e non all'assegno bancario. A questo punto vorrei un'interpretazione autentica, magari da parte del Presidente, nel senso che il versamento bancario comprende anche l'assegno oltre che il bonifico o il versamento diretto. In ogni caso, poichè le carte di credito di distinguono in carte di credito bancarie e no bancarie (ad esempio, la Visa è una carta di credito bancaria e l'American Express no), si avrebbe una discriminazione. Per tali motivi voterò a favore dell'emendamento.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento, ma ritengo opportuno che a verbale vi sia un testo che consenta un'interpretazione estensiva.

PRESIDENTE. Credo che si possa giungere a questo risultato, anche perchè in via amministrativa vi sarà un'attuazione in cui ritengo abbastanza probabile si trovi spazio per una lettura che è più che giusta.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo la ritiene una lettura possibile che potrà essere specificata in via amministrativa.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con l'avvertenza che, al comma 1, non sono stati modificati l'alinea e il capoverso 2.

Art. 6.

*(Erogazioni liberali delle società di capitali
e degli enti commerciali)*

1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis. - *(Detrazione di imposta per oneri)*. - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «22» con la cifra: «30».

6.1

MILO

Al comma 2, sostituire le parole da: «dal periodo d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.2

MILIO

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, noi ci siamo uniformati alle due scansioni: detrazioni 22, deduzioni 48 e 54. Non abbiamo voluto introdurre un'ulteriore specificazione per non complicare ciò che già è complicato nella vita pratica dell'amministrazione.

ORESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

La Camera dei deputati ha aggiunto il seguente articolo 7:

Art. 7.

(Esclusioni)

1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8 agli annessi allegati, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con l'avvertenza che i commi 7 e 8 non sono stati modificati:

Art. 8.

(Rendiconto dei partiti e movimenti politici)

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.

17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.

ALLEGATO A

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, *gadget*, eccetera).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- crediti per servizi resi a beni ceduti;
- crediti verso locatari;
- crediti per contributi elettorali;
- crediti per contributi 4 per mille;
- crediti verso imprese partecipate;
- crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

- partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
- altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:

- depositi bancari e postali;

- denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e Risconti attivi.

Passività

Patrimonio netto:

- avanzo patrimoniale;
- disavanzo patrimoniale;
- avanzo dell'esercizio;
- disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

- fondi previdenza integrativa e simili;
- altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- debiti verso banche;
- debiti verso altri finanziatori;
- debiti verso fornitori;
- debiti rappresentati da titoli di credito;
- debiti verso imprese partecipate;
- debiti tributari;
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

Conti d'ordine:

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
fideiussione a/da terzi;
avalli a/da terzi;
fideiussioni a/da imprese partecipate;
avalli a/da imprese partecipate;
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato:
 - a) per rimborso spese elettorali;
 - b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF;
- 3) Contributi provenienti dall'estero:
 - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
 - b) da altri soggetti esteri.
- 4) Altre contribuzioni:
 - a) contribuzioni da persone fisiche;
 - b) contribuzioni da persone giuridiche.
- 5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
- 2) Per servizi.
- 3) Per godimento di beni di terzi.
- 4) Per il personale:
 - a) stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi.

- 5) Ammortamenti e svalutazioni.
- 6) Accantonamenti per rischi.
- 7) Altri accantonamenti.
- 8) Oneri diversi di gestione.
- 9) Contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 1) Proventi da partecipazioni.
- 2) Altri proventi finanziari.
- 3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 1) Rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
- 2) Svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- 1) Proventi:
plusvalenza da alienazioni;
varie.
- 2) Oneri:
minusvalenze da alienazioni;
varie.

Totale delle partite straordinarie

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)

ALLEGATO B

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonchè l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonchè della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

ALLEGATO C

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciarmente da terzi;
- 3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento»

e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonchè le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

Al comma 4, dopo le parole: «interposta persona» inserire le seguenti: «anche all'estero».

8.1

MILIO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato».

8.2

MILIO

Al comma 6, dopo la parola: «ordinatamente» inserire le seguenti: «in luogo asciutto e al riparo anche in caso di incendio, alluvione o terremoto».

8.3

MILIO

Al comma 11, dopo la parola: «quotidiani» sopprimere le parole: «di cui uno».

8.4

MILIO

Al comma 12, sostituire la parola: «luglio» con la seguente: «giugno».

8.5

MILIO

Al comma 14, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «e delle finanze».

8.6

MILIO

Sopprimere il comma 16.

8.7

MILIO

Al comma 7, nel primo e nel secondo periodo dopo la parola: : «notaio» inserire le seguenti: «o cancelliere di pretura».

8.8

MILIO

Al comma 11, dopo la parola: «quotidiani» inserire le seguenti: «a diffusione nazionale».

8.9

MILIO

MAGNALBÒ. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.3.

SPERONI. L'emendamento 8.3, a mio avviso, dovrebbe far riferimento anche ai gas, allo smottamento, alle frane, all'erosione. Ritenendo incompleta la casistica contemplata nell'emendamento, annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

L'emendamento 8.8 è improponibile perchè non modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 con l'avvertenza che, con la sua approvazione, si intenderanno accolti anche gli annessi allegati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo all'esame dell'articolo successivo.

Art. 9.

(Norma di salvaguardia)

1. L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.

2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l'importo di 50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a ridefinire, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'ammontare delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, non può superare i 110 miliardi di lire per ogni anno».

Sopprimere il comma 2.

9.2

MILIO

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

La Camera dei deputati ha aggiunto il seguente articolo 10:

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

È approvato.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DIANA Lino. Vorrei innanzitutto ribadire il mio voto favorevole a questo disegno di legge, come già annunciato nel corso del mio intervento in discussione generale.

Vi è in me la radicata convinzione che i costi dell'attività politica in un ordinamento democratico - considerata anche la posizione dei partiti politici prevista dalla Costituzione - debbano essere sostenuti all'erario. Occorre, infatti, assicurare una sorta di *par condicio* tra quelle for-

mazioni politiche che hanno referenti sociali dotati finanziariamente e quelle che hanno invece referenti sociali più poveri e che, altrimenti, vedrebbero cadere il diritto a determinare, attraverso i partiti politici, la politica nazionale, così come vuole la Costituzione.

Vorrei manifestare inoltre qualche dubbio sulla compatibilità della normativa in esame con i risultati del *referendum* abrogativo in tema di finanziamento pubblico dei partiti politici, non alla ricerca dei bizantinismi o di problematiche astruse, ma perchè il problema si pone, anche se la comunità scientifica dei costituzionalisti ha voluto qui solennemente fugarlo.

Confido molto sull'autorevole opinione (opinione, voglio sperare, condivisa anche dalla giurisprudenza) di quei senatori, cultori del diritto costituzionale, che tendono ad escludere qualsiasi contraddizione in proposito.

Inoltre, trattandosi di risorse erariali alle quali il cittadino dà solo l'*imput* per la destinazione ai partiti politici, ho espresso il dubbio che la definizione di privato, riferita a questo tipo di finanziamento, potesse non essere totalmente comprensibile.

Ciascuno di noi poi risolverà questi dubbi nel proprio foro interno.

Ritengo, signor Presidente, che avremmo dimostrato maggiore consapevolezza, quasi coraggio, se avessimo esaminato il provvedimento in Aula. Ma lo dico così, come si parla di un'occasione mancata: non voglio sminuire la solennità e la valenza istituzionale della Commissione in sede deliberante, ma probabilmente, andando oltre la sua pur completa rappresentanza in questa Commissione di tutte le forze politiche presenti nell'Aula, noi avremmo potuto dare maggior ampiezza al dibattito e svolgerlo un po' più alla luce del sole. Anche qui lavoriamo alla luce del sole, ma il sole dell'Aula è «più grande» di quello che c'è nella sede di una Commissione.

Avevo sollevato, signor Presidente, anche il problema dell'ordine del giorno che ha «affiancato» in seconda lettura alla Camera dei deputati l'approvazione del presente disegno di legge. Ho preso in considerazione l'idea di ripresentarlo, poichè ne condivido il contenuto, anche per rendere omaggio ad una concezione ampia del principio del bicameralismo perfetto. Ho però deciso, alla fine, di non riportarlo anche in questa, poichè esso potrebbe costituire una inutile complicazione, risultando fuorviante di ulteriori problematiche e comunque non risolutivo di quelle che i colleghi della Camera volevano invece affrontare e risolvere.

Noi ci chiediamo - e ritengo che sia ora di chiederselo con una consapevolezza più libera dai problemi che hanno condizionato la congiuntura politica italiana tra il 1992 e il 1996 - se sia ancora pertinente giuridicamente e corretto concettualmente ritenere incluso nel fenomeno di Tangentopoli (che, lo voglio ricordare, significa «la città delle tangenti») il reato di illecito finanziamento. Non ho mai pensato, neppure nei momenti più caldi della polemica degli anni scorsi, che l'illecito finanziamento possa essere paragonato ad una tangente, che è termine che evoca corruzione e concussione, evoca cioè l'atto del pubblico ufficiale che, in concorso eventuale con privati, accetta o pretende danaro od altri vantaggi personali in cambio di una prestazione che è tenuto a dare.

Il finanziamento cosiddetto illecito è geneticamente lecito, perchè la contribuzione del cittadino e delle società alla politica è assolutamente lecita in questo paese. Diventa illecita fino a degradare ad una fattispecie criminosa, elevata al rango di delitto nella legge n. 659 del 1981, qualora questa elargizione, che è geneticamente lecita - va ribadito - non venga dichiarata nelle forme e nei tempi previsti dalle leggi n. 195 del 1974 e n. 659 del 1981. Ma la irregolarità successiva non può cambiare la natura originaria del contributo, che è assolutamente lecita. Quindi, questo reato non può far parte di Tangentopoli, se non nella mente di chi cerca, attraverso appunto l'inserimento dell'illecito finanziamento nel novero dei reati di Tangentopoli, di cogliere vantaggi politici dall'interpretazione di tali concetti giuridici, come è avvenuto e purtroppo avviene anche in queste ore. Infatti, alla Camera si è assistito addirittura al tentativo di stravolgere l'ordinamento generale calpestando il principio del *favor rei*, legato alla successione delle leggi penali nel tempo. Si è trattato di un tentativo gravissimo (oltre tutto condotto con inusitata ferocia) perchè mira in modo scoperto a separare la storia politica del paese in due fasi: quella pregressa, tutta ascrivibile al novero della «criminalità militare» e quella di oggi e domani meritevole invece di ben altre aggettivazioni. Quando si creeranno nel paese le condizioni per una lettura serena della nostra storia, male incorrerà a tutti coloro i quali avranno approfittato dei problemi di un tempo - che hanno investito tutti, ma in particolare modo alcune parti politiche - strumentalizzando in modo penosamente inaccettabile alcune difficoltà del vecchio sistema politico. Certamente tali difficoltà sono talvolta trasmodate in comportamenti penalmente rilevanti, nel novero dei quali però il reato di illecito finanziamento non dovrebbe rientrare nè per ragioni morali nè per altre ragioni.

Nella scorsa legislatura ho registrato la convinzione di alcuni colleghi, in Commissione giustizia, che il reato di illecito finanziamento è più grave del sequestro di persona: questo è un abuso evidentemente grave e inaccettabile dei concetti; è un tentativo scoperto di criminalizzare l'avversario politico imputandogli fatti e comportamenti che la stessa magistratura ordinaria ha considerato per molto tempo totalmente irrilevanti. Va ricordato, infatti, che le prime pronunce di merito della magistratura italiana di fronte a leggi varate e promulgate nel 1974 e nel 1981 risalgono all'inizio degli anni Novanta, il che significa o che nessun comportamento trasgressivo veniva rilevato nel paese in quel lasso di tempo - e sappiamo che non è così - oppure che nella coscienza collettiva e anche in quella dei magistrati (che molto spesso rappresentano la coscienza collettiva) questo fatto, pur previsto dalle legge come reato, tale non veniva considerato. Molti magistrati e molti colleghi non conoscono la normativa sul finanziamento, non la vogliono assolutamente leggere ed a volte il motivo e l'occasione per la conoscenza è costituito dall'impatto con una inchiesta, a carico dell'avversario politico.

Quindi protesto, come uomo di questo tempo che ha letto qualche libro di diritto penale, contro il tentativo, che ancora persiste di considerare compreso nel fenomeno di Tangentopoli, cioè nella città delle tangenti, il reato di illecito finanziamento di partiti. Ecco perchè avevo pensato alla riproposizione dell'ordine del giorno, ritenendolo congruo e pertinente in occasione della riforma delle leggi sul finanziamento pub-

blico ai partiti. Infatti questo è un finanziamento pubblico, questi soldi provengono dall'erario e nella nostra dignità di rappresentanti istituzionali dovranno dirlo, bandendo ogni ipocrisia; così come dovremmo finalmente smetterla di criminalizzare oltre misura una fattispecie che molto più acconciamente andrebbe sanzionata, anche in modo pesante, in sede amministrativa.

È ben chiaro che il flusso dei finanziamenti alla politica deve avere il requisito della trasparenza, affinché tutti possano conoscere gli eventuali condizionamenti, che ad esso conseguono, evitando che rimangano *underground*. Ma non si può più considerare delitto quello che in realtà è stato frutto di un accomodamento del legislatore, il quale, a seguito dello scandalo dei petroli, volle stipulare una sorta di patto perverso con la comunità nazionale: diamo i soldi ai partiti e in cambio creiamo, con la riserva mentale più ampia, una fattispecie criminosa, sapendo benissimo che poi nella pratica essa non sarà sanzionata.

Ripeto, signor Presidente, che il nostro dibattito avrebbe forse potuto essere svolto in modo più adeguato in Aula. Abbiamo dovuto registrare anche delle anomalie che spero nelle prossime occasioni non si ripetano: il relatore - mi dispiace doverlo ricordare - ha confessato candidamente di aver letto il testo oggetto della sua relazione quando era già finita la discussione generale. Abbiamo poi concesso un tempo troppo limitato per la presentazione degli emendamenti: signor Presidente, anche di fronte all'unanime volontà politica, a cominciare dalla mia, di approvare questo disegno di legge, le garanzie dei colleghi, di qualsiasi Gruppo siano, sono sacre e inviolabili in ogni occasione ed anche in questa. Abbiamo ritenuto di non seguire il metodo seguito dalla Camera, che ha associato all'approvazione del disegno di legge un ordine del giorno che qui non gode di molta fortuna, che il sottoscritto non ha ripresentato per evitare guai maggiori. Insisto nel dire che non trattasi di un finanziamento privato e che non dobbiamo preoccuparci troppo delle reazioni della gente e meno che mai a senso unico. Ci si preoccupa di come reagirebbero gli elettori se depenalizzassimo il reato di illecito finanziamento, ma nessuno si preoccupa delle reazioni che la gente avrà domani quando saprà che la sua volontà, espressa in sede referendaria, di abolire l'erogazione di fondi da parte dell'erario, sia pure con nuova metodologia, ai partiti politici è stata ripristinata dal legislatore. Io credo che la reazione della gente sarà la stessa e quindi chi si preoccupa a senso unico non ha la mia considerazione. Delle reazioni della gente bisogna sempre tener conto ed io credo che la reazione della gente, se ci sarà, se i *mass media* daranno adeguata pubblicizzazione alla notizia, sarà non meno negativa di quanto lo sarebbe stata di fronte alla notizia della intervenuta depenalizzazione dell'illecito finanziamento; a meno che qualcuno non si decida in questo paese, soprattutto quando parla da fuori così alti, a spiegare che l'illecito finanziamento non appartiene a Tangentopoli, anche se, in concreto può avere agevolato, come hanno detto autorevoli magistrati del *pool* di Milano, altre inchieste, quando è stato gestito come leva per scavare all'interno di altre fattispecie. Ma, se la corruzione e la concussione hanno il «diritto» in questo paese di avere un reato strumentale che aiuti i giudici a perseguirlo meglio, io dico allora che per un

principio di parità e di uguaglianza anche altri non meno gravi reati dovremmo farli assistere da una normativa di supporto che aiuti i giudici nelle indagini.

Questa ansia di conservare nel nostro ordinamento una norma strumentale, un delitto strumentale, che aiuti le inchieste dei giudici per corruzione e concussione non la vedo estesa ad altri reati anche più gravi quindi, la considero un atto di incoerenza ed oltretutto teso a perseguire risultati politici unilaterali.

In conclusione confermo il voto favorevole su questa legge pur esprimendo riserve doverose che non intaccano la nostra convinzione sul ruolo storico permanente dei partiti politici e sulla assoluta dignità di un contributo pubblico all'attività e al ruolo dei partiti stessi. Bando però ad ogni ipocrisia sia verbale che concettuale in occasioni come questa che richiedono coraggio e assunzione diretta e piena di responsabilità.

SPERONI. Signor Presidente, anzitutto non mi sembra che questo disegno di legge vada contro la volontà espressa a suo tempo dal corpo elettorale; anzi mi sembra esattamente il contrario. Abbiamo per così dire il contrappasso rispetto all'obiezione fiscale; mi riferisco naturalmente a quella parte del testo relativa al 4 per mille. È ben vero che non si tratta di soldi privati ma dell'erario, tuttavia così come l'obiettore fiscale decide di non pagare una quota delle tasse perchè servono per uno scopo che egli non condivide, in questo caso è il contribuente che decide dove vanno a finire i suoi soldi. Abbiamo questo esempio e abbiamo quello dell'8 per mille per le confessioni religiose; addirittura, in una utopistica, ipotetica società in cui tutto possa essere deciso dall'individuo, ogni contribuente potrebbe destinare la sua quota di tributi allo scopo che egli ritiene opportuno. Chiaramente ciò comporterebbe delle complicazioni perchè qualcuno deve pur coordinare queste erogazioni, altrimenti non potremmo addivenire alla costruzione di opere pubbliche, di infrastrutture e così via. Tuttavia il principio che sia il contribuente a decidere la destinazione di almeno una parte dei propri tributi fa sì che la mia parte politica esprima un voto favorevole a questo provvedimento.

PIERONI. Signor Presidente, ritengo che l'espressione del voto finale non si eserciti *in vitro* soltanto sul merito del provvedimento, ma si eserciti in un contesto politico. Quest'ultimo è stato ben delineato, almeno per quanto mi riguarda, dalle parole del collega Pera che nel suo intervento ci ha fornito in una prima parte le motivazioni indiscutibili che depongono a favore di un voto positivo. Nella seconda parte del suo intervento, sulla quale vorrei intervenire ma non voglio infierire, egli ha disegnato il diverso scenario politico in cui oggi discutiamo rispetto a sei mesi fa.

Bilanciando i due aspetti, ritenendo davvero necessario il provvedimento, ma dovendo considerare questo diverso scenario politico (rispetto al quale non mi contrappongo animato da ansie giustizialiste ma da riflessioni rispetto ai *manager* che dovremmo decapitare e che mi portano a considerare la figura di quell'unico *manager* o cittadino italiano che abbia ricevuto danno dall'aver rispettato le leggi e che oggi qualora

decidessimo la non consequenzialità nell'applicazione di quelle leggi si ritroverebbe, per non essere stato furbo, ad essere stato l'unico italiano fesso; ed è in difesa di quell'italiano fesso vorrei in qualche modo mantenere aperto il discorso) esprimo un voto di astensione da parte del mio Gruppo.

D'ONOFRIO. Sul quotidiano «La Repubblica» di oggi Massimo Riva, che è stato anche parlamentare per qualche tempo della sua vita, scrive un articolo che, a prescindere dagli aspetti penali che saranno valutati dai diretti interessati nella sede acconcia, dimostra la sua totale ignoranza del tema in decisione alla Camera e al Senato, confondendo ancora una volta, come purtroppo l'opinione pubblica è indotta a ritenere, tangenti e finanziamento illecito dei partiti. Poichè si tratta di una questione di particolare delicatezza, chiederei di inviare a Massimo Riva presso «La Repubblica» gli atti della Commissione relativi all'approvazione in sede deliberante di questo provvedimento; ciò semplificherebbe un lavoro che io stesso dovrei fare, dando per scontato che Massimo Riva non usa leggere i lavori parlamentari.

In conclusione, annuncio il voto favorevole al provvedimento.

PINGERRA. Signor Presidente, il miglioramento apportato al testo da parte della Camera dei deputati mi permette di passare da un voto negativo che espressi in precedenza ad un voto positivo.

ROTELLI. Signor Presidente, a prescindere dal voto favorevole che esprimerò desidero confermare le mie riserve. Confermo in particolare una mia peculiare riserva: la legge non è una legge di decentramento bensì di accentramento, una legge che rafforza la struttura accentrata dei partiti; dal 1990 ad oggi molto si è parlato di decentramento e di federalismo ma nulla è stato fatto, anzi si potrebbe riscontrare che l'accentramento è aumentato, questo è un primo fatto istituzionale specifico nel segno dell'accentramento.

Questo provvedimento è anche in contrasto con la parte finale dell'articolo 5 della Costituzione dove si afferma che la Repubblica «adeguа i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Ebbene, questo è un tipo di legislazione che non è adeguato ai principi dell'autonomia e del decentramento.

Vorrei poi fare una considerazione. Molto si è insistito sui partiti politici. Sento parlare di essi come pilastri; mi pare di aver sentito il senatore Diana usare l'aggettivo permanenti. A parte il fatto che nulla c'è di permanente, nella Costituzione i partiti sono delle associazioni e questa legge attenua, appanna, non dico annulla, la natura associativa dei partiti, accentuandone la natura istituzionale. Da questo punto di vista il risultato non è sicuramente positivo.

Sebbene la mia opinione dal mese di giugno ad oggi non sia cambiata, annuncio il mio voto favorevole sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 23,45

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE